REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento Didattico del Dipartimento Medicina Clinica Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (MeSVA).
2. Il Corso di Laurea rientra nella classe **L/SNT2** delle Lauree in **PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE**, come definita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Consiglio di Area Didattica (CAD) e Presidente del CAD

Il CAD è l'organo assembleare di riferimento del Corso di Laurea ed è composto dai Docenti dell'Ateneo o in convenzione con il SSN che hanno titolarità o affidamento di moduli didattici nei Corsi di Studio afferenti al CAD e dai Rappresentanti eletti degli Studenti. Il CAD svolge i seguenti compiti:

a) organizza l'attività didattica dei corsi di studio;
b) organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
c) collabora con il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati;
d) formula proposte sull'organizzazione del calendario didattico;
e) verifica e sovraintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti;
f) predispone, con la collaborazione del Dipartimento di riferimento, la fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici essenziali per lo svolgimento delle attività formative previste dall'ordinamento;
g) propone i Regolamenti Didattici ed i RAD dei corsi di studio di competenza nonché l'ordine annuale degli studi.

Il CAD elegge al suo interno un Presidente scelto fra i Docenti di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte. Il Presidente dura in carica tre anni accademici. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del CAD, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie mediante posta elettronica.
Il Presidente designa tra i docenti di ruolo un Vice-Presidente che, oltre a coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vice-Presidente decade insieme al Presidente.

Art. 3 – Presidente del Corso di Studio

Il Presidente del Corso di Studio è eletto tra i Docenti di ruolo a tempo pieno del Corso stesso. L'elettorato attivo è rappresentato da tutti i docenti Universitari e dai docenti del SSN che coprono insegnamenti nel Corso di studi. Il Presidente ha funzioni di coordinamento delle attività didattiche. Il Presidente nomina un Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vice-Presidente decade insieme al Presidente.

Art. 4 – Commissioni Ristrette

Il CAD nomina le seguenti Commissioni:

a) **Commissione Didattica**: composta dal Presidente del Corso di Studio, dal Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti, da un Docente e da un rappresentante degli studenti. La Commissione Didattica svolge il compito di riconoscere il percorso formativo degli immatricolati con carriere pregresse, di deliberare su tali piani di studio e su ogni altro aspetto riguardante gli studenti, d'intesa con i Docenti del Corso.
b) **Commissione Incarichi ed Affidamenti**: composta dal Presidente del CAD e dai Presidenti dei Corsi di Studio afferenti al CAD. Gestisce le pratiche didattico-amministrative di competenza del CAD (assegnazione di incarichi di insegnamento, valutazione comparativa di curriculum candidati per incarichi di docenza messi a bando, ecc.)

Art. 5 – Gruppo di Gestione di Assicurazione della Qualità (GdAQ)

Il gruppo di Gestione di Assicurazione della Qualità è nominato dal CAD. È composto dal Presidente del Corso di Studio, da almeno un Docente, da almeno un rappresentante degli studenti e da almeno un Tecnico-Amministrativo ed è supportato dalla segreteria didattica del Dipartimento MeSVA.

Svolge le funzioni connesse alla valutazione dell'andamento della didattica e dell'efficacia della stessa, esaminando le valutazioni delle opinioni degli studenti; compila le Schede di Monitoraggio Annuale ed il Rapporto di Riesame Ciclico da sottoporre al CAD. Valuta i punti di forza e di debolezza dell'attività didattica e propone miglioramenti correttivi.

Art. 6 – Obiettivi formativi specifici

Il laureato, al termine del percorso formativo di 180 crediti, articolati nei tre anni di corso, acquisisce il profilo professionale e culturale specifico della figura del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica che lo mette in grado di:

- identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali e valutare la necessità di aiuto delle persone di diversa età, cultura e stato di salute nei vari ambiti sociali;
- valutare il disagio sociale e la disabilità psichica correlata al disturbo mentale, oltre a individuare le potenzialità del soggetto e a rilevare le risorse ed i vincoli del contesto familiare e socio-ambientale;
- identificare gli obiettivi di cura e di riabilitazione psichiatrica nonché formulare lo specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
- attuare interventi di varia complessità che prevedono l'insegnamento di abilità sociali indirizzate all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti tenendo conto anche della dimensione socio-culturale e di genere;
- attuare interventi riabilitativi finalizzati all'adesione al progetto di cura, alle relazioni interpersonali di varia complessità, all'attività lavorativa, ove possibile, all'autonomia abitativa;
- operare con le famiglie e con il contesto sociale dei soggetti per favorirne il reinserimento nella comunità. Stabilire e mantenere relazioni di aiuto con la persona assistita e con la sua famiglia;
- utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza collaborando alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e di riabilitazione nei singoli soggetti in relazione agli obiettivi prefissati ed al contesto sociale;
- applicare i risultati di ricerca in campo riabilitativo per migliorare la qualità degli interventi;
- operare nel contesto della prevenzione primaria sul territorio al fine di promuovere le relazioni di rete, favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;
- contribuire alla formazione del personale di supporto e concorrere direttamente all'aggiornamento relativo al profilo professionale;
- riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze propri e altrui al fine di collaborare con i colleghi della propria e di altre équipe multiprofessionali.

Percorso Formativo

Il percorso formativo permette il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati attesi attraverso l'acquisizione, nell'arco dei tre anni, di conoscenze, abilità, competenze professionali e trasversali che permettono al laureato un'autonomia professionale al termine degli studi.

I anno

Il percorso formativo del I anno è finalizzato:

- a fornire allo studente le conoscenze biomediche, i fondamenti della disciplina professionale quali requisiti per affrontare la prima esperienza di tirocinio finalizzata all'orientamento dello studente nell'ambito professionale della Riabilitazione Psichiatrica e all'acquisizione delle competenze professionali di base;

II anno

Il percorso formativo del II anno è finalizzato:

- all'approfondimento di conoscenze cliniche e competenze professionali riabilitative in ambito psichiatrico. Sono previste esperienze di tirocinio nelle Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale nelle quali lo studente potrà seguire l'utente durante tutto il suo percorso riabilitativo e di recovery personale, clinica e sociale e approfondire le conoscenze apprese in campo clinico, terapeutico, riabilitativo e organizzativo;

III anno

Il percorso formativo del III anno è finalizzato:

- all'approfondimento specialistico, ma anche all'acquisizione di conoscenze e metodologie inerenti l'esercizio professionale e la capacità di lavorare in equipe Lo studente può sperimentare una graduale assunzione di responsabilità, con la supervisione di tutor di tirocinio, e acquisizione di competenze metodologiche di ricerca scientifica anche finalizzate all'elaborazione della tesi.

Art. 7 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica svolge la sua attività professionale finalizzata alla educazione, alla prevenzione, alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle persone in cura, presso strutture e servizi sanitari pubblici o privati:

- Centri di salute mentale
- Centri diurni
- Comunità riabilitative residenziali
- Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura
    - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, REMS
    - Servizio per le Dipendenze, SERD
- Servizi per i disturbi del comportamento alimentare
- Servizi di Neuropsichiatria Infantile
    - Servizi per l'adolescenza e per l'Autismo
    - Residenze Sanitarie Assistite Servizi Riabilitativi geriatrici, strutture per minori e strutture per disabili intellettivi nella comunità

Art. 8 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (Ordinamento Didattico) risulta dalle tabelle della Didattica programmata che sono parte integrante del presente Regolamento.
2. La programmazione dell'attività didattica, su proposta del Consiglio di Area Didattica (CAD) competente, è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentito l'eventuale Dipartimento associato e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

Art. 9 – Ammissione al Corso di Laurea e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. L'accesso al Corso di laurea è a numero programmato a livello nazionale con riferimento a quanto annualmente disposto dai relativi Decreti Ministeriali.
3. Le conoscenze e competenze richieste per l'ammissione sono verificate tramite una prova di ammissione definita annualmente nei contenuti e nei tempi con apposito decreto ministeriale.
4. In attuazione di quanto previsto dal DM n. 270/2004, art. 6, comma 1, agli studenti in ingresso che, nella prova di ammissione abbiano acquisito meno del 50% del punteggio medio nei quiz inerenti alla Biologia della popolazione di candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria, vengono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
5. A tal fine l'amministrazione dell'Ateneo provvederà ad inviare al Presidente del Corso di Studi l'elenco degli immatricolati ed ogni aggiornamento dovuto a scorrimenti della graduatoria, con i risultati analitici ottenuti nel test di ingresso, in modo che possano essere individuati gli studenti con OFA in Biologia.
6. A tali studenti sarà richiesto di svolgere alcune attività supplementari inerenti alla Biologia, organizzate dal Presidente del Corso di Studi con il supporto della Commissione Didattica e dei Docenti delle discipline di interesse. A conclusione delle suddette attività formative, da svolgersi in modalità anche "a distanza" e fruibili in modo autonomo dallo studente, è prevista una verifica mediante test online.
7. Il superamento di tale verifica verrà attestata dal Presidente del Corsi di Studi.
8. Gli OFA si potranno assolvere, in alternativa, a seguito di:
    a superamento di un test online, a conclusione delle suddette attività supplementari e in altre date successive, calendarizzate dal CAD in periodi stabiliti, entro la fine del primo anno accademico;
    b superamento di almeno un esame curriculare del I anno nell'ambito dell'area biologica (SSD dell'area BIO)
9. L'attribuzione degli OFA non preclude la possibilità di immatricolarsi né di frequentare le lezioni. In ogni caso gli OFA dovranno essere assolti entro il primo anno accademico.
10. Il soddisfacimento degli OFA non porta in alcun modo all'acquisizione di CFU.

Art. 10 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard corrispondente ad un CFU possono rientrare:

a) didattica frontale: 10 ore/CFU
b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
c) pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
d) 25 ore per i CFU assegnati al tirocinio professionalizzante.

Le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo, per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 11 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. Fatta salva la norma di legge che disciplina la decadenza dagli studi, lo studente decaduto può presentare istanza di riconoscimento degli esami superati ai fini dell'iscrizione con abbreviazione di corso all'ordinamento attivo.
2. La Commissione Didattica del CdS delibera nel merito dei riconoscimenti secondo il principio di "non obsolescenza" dei contenuti culturali degli esami superati, disponendo eventualmente un esame integrativo per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 12 – Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica può essere organizzata in presenza o a distanza in modalità online sincrona o asincrona ed è articolata nelle seguenti forme:

a) Lezioni frontali;
b) esercitazioni pratiche a gruppi di studenti;
c) attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante;
d) attività tutoriale nella pratica in laboratorio;
e) attività seminariali.

Art. 13 – Piano degli Studi

1. Il piano di studi del Corso, allegato al presente Regolamento, indica il percorso formativo e gli insegnamenti previsti.
2. Il piano di studi indica, altresì, l'eventuale suddivisione in moduli dei singoli insegnamenti, il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono, nonché il numero di CFU attribuiti a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei 180 crediti, relativi alle attività formative negli ambiti e nei settori scientifici disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo, comporta il conseguimento della Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica.
4. Il CAD, o la sua Commissione Didattica, verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
5. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 14 – Attività Formativa Opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve acquisire complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (Attività Formative Opzionali, AFO) tra tutti gli eventi formativi (seminari, congressi, corsi monografici, oltre a tirocini elettivi, anche all'estero) fruibili nel ciclo di studi, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal Presidente del CdS con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.
3. I CFU assegnati dal piano degli studi alle AFO, una volta acquisiti dallo studente, devono essere verbalizzati come unico esame prescindendo dall'anno di iscrizione.

Art. 15 – Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 12 CFU denominati come "altre attività formative".
2. Le "altre attività formative" sono articolate nelle seguenti forme:
    a. *Conoscenza di almeno una lingua straniera (3 CFU);*
    b. *Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività seminariali, tirocini formativi e di orientamento, stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali (6 CFU);*
    c. *Laboratori professionali nell'ambito specifico (3 CFU).*
3. L'acquisizione dei CFU per le suddette "altre attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità, tenuto conto che:
    a. per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, fatte salve le norme a tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6 livelli della scala del Consiglio d'Europa (Basic user: A1, A2; Independent user: B1, B2; Proficient user: C1, C2). La certificazione A2 è quella minima richiesta;
    b. per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'European Computer Driving Licence (ECDL);
    c. per la verifica delle attività di laboratorio si fa riferimento al giudizio di idoneità formulato dal tutor.

Art. 16 – Tirocinio professionalizzante e Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (DADP)

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, di 60 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI". Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche previste dal profilo professionale. I crediti riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali.
2. Il tirocinio professionale comprende:
    - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza pratica;
    - esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la frequenza nei contesti reali;
    - esperienze dirette sul campo con supervisione dei tutori;
    - sessioni tutoriali e feedback costanti;
    - compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici, e studio guidato.
3. Le sedi per il tirocinio professionale sono individuate nell'ambito delle strutture sanitarie e sociali delle Aziende convenzionate con l'Università attraverso i protocolli di intesa regionali o locali oppure, in misura non superiore ad un terzo dei crediti previsti (fatte salve motivate eccezioni), presso strutture esterne nazionali o estere convenzionate.
4. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente, Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti – DADP, appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato dal CAD sulla base dello specifico curriculum che esprime la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori delle attività tecnico-pratiche elabora il progetto formativo del tirocinio annuale. Se il progetto formativo prevede la frequenza dello studente in strutture convenzionate, ma non appartenenti alla ASL 01 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, il Progetto, previa validazione da parte del Presidente del CdS o dal DADP, deve essere firmato dal Direttore del Dipartimento. La nomina di "Tutor delle attività teorico-pratiche" avverrà sulla base della normativa vigente.
5. Durante il tirocinio, il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti promuove la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
6. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame del tirocinio, presieduta dal Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato di tale valutazione darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.
7. Il percorso di tirocinio e i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente sono documentati nel libretto di tirocinio individuale adottato dal Corso di Laurea.

Art. 17 – Calendario Didattico

1. Il Calendario Didattico, definito dal Senato Accademico non oltre il 31 Maggio, determina l'inizio e la fine dell'Anno Accademico, i giorni festivi e di vacanza.
2. Il Calendario Didattico, approvato dal Dipartimento MeSVA su proposta del CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, definisce la durata dei cicli di lezione, quella delle sessioni d'esame e i criteri per definirne i relativi appelli. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri, nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
3. Il calendario delle lezioni ed eventuali lezioni di recupero è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 18 – Propedeuticità
Non sono previste propedeuticità.

Art. 19 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
1. Nel piano di studi sono indicati gli insegnamenti, per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nei C.I. che prevedono prove di esame per più moduli, i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli. Eventuali prove in itinere possono essere registrate su ESSE3.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e ulteriori appelli straordinari per gli studenti fuori corso**.** Laddove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di appelli di esame e ulteriori appelli straordinari per gli studenti fuori corso.
6. I docenti, attraverso la compilazione del Syllabus reperibile nel Course Catalogue di Ateneo, redatto in base alle linee Guida del Presidio di Qualità, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento, tra cui il programma, il materiale didattico, i libri consigliati, la tipologia della valutazione finale, comprensiva anche delle prove in itinere se presenti, i contatti con i docenti, ecc.
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) certificati ai sensi della Legge n. 170/2010 per l'esame scritto è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di esame. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.

13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

Art. 20 – Obbligo di frequenza

1. Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.
2. La rilevazione della frequenza dello studente è effettuata dal Docente con le modalità di accertamento stabilite dal CAD.
3. Per le lezioni frontali ed in videoconferenza, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste. Per il tirocinio l'attestazione della presenza deve raggiungere il 100% delle ore previste. Lo studente, che si assenta dal tirocinio per giustificati motivi, deve concordare con il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti le modalità di recupero di tali assenze.

Art. 21 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU.
3. La prova finale si compone di:
    a. una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
    b. redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
4. La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro, della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
5. La prova finale si svolge davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Rettore e composta da non meno di 7 e non più di 11 membri. Essa comprende almeno 2 membri designati dall'Ordine TSRM e PSTRP.
   Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento dell'elaborato di tesi con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
8. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato e, pertanto, va ripetuto interamente in una seduta successiva.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Il voto di Laurea tiene conto sia della media pesata dei voti ottenuti sui CFU sia della valutazione del lavoro di tesi che della carriera complessiva dello studente, compresi i periodi di permanenza all'estero, attribuendo a questi ultimi una premialità fino ad un massimo di due punti. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
10. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.
12. Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo si rimanda al regolamento dell'esame finale per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

Art. 22 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD dà mandato al GdAQ di ciascun CdS di rilevare periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, la valutazione, da parte degli stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti e delle altre forme di attività formativa previste dal percorso degli studi (es. attività professionalizzante, laboratori didattici, attività collegata alla preparazione della tesi). Il GdAQ di ciascun CdS, nella sua attività di monitoraggio, elabora i dati relativi alle rilevazioni della valutazione della qualità della didattica percepita dagli studenti, effettuata attraverso i questionari specificamente predisposti per gli studenti del CdS e redige periodicamente relazioni riassuntive per il CAD, segnalando le criticità e proponendo interventi correttivi.
2. Il GdAQ di ciascun CdS predispone una relazione annuale per il CAD sulla base delle seguenti fonti informative:
    a. Dati relativi alla rilevazione della qualità della didattica percepita dagli studenti attraverso i questionari standard adottati dall'Ateneo;
    b. Scheda di Monitoraggio Annuale;
    c. Rapporto di Riesame Ciclico;
    d. Relazione della Commissione Paritetica Docenti - Studenti;
    e. Relazione del Nucleo di Valutazione
3. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
4. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 23 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. La Commissione Didattica nominata dal CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Commissione Didattica, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. La Commissione Didattica può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, la Commissione Didattica può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. La Commissione Didattica attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 24 - Orientamento e tutorato

Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti, coadiuvati dai Tutori Senior se disponibili:

a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola Superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 25 - Studenti impegnati a tempo pieno, part-time, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part-time. Per questi ultimi, le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Allegato - PIANO DI STUDI

Corso di Studio: D3P - Tecnica della Riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale)					
I ANNO ATTIVO – COORTE 2021-202					
Totale CFU: 180					
1° Anno					
Attività Formativa	**CFU**		**SSD**	**TAF/Ambito**	**Periodo**
ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA	**6**				Primo Semestre
	Unità Didattiche				
	FISIOPATOLOGIA E NEUROFISIOPATOLOGIA	3	MED/04	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
	ANATOMIA E NEUROANATOMIA	3	BIO/16	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
PSICOLOGIA CLINICA E SOCIALE	**6**				Primo Semestre
	Unità Didattiche				
	PRINCIPI DI PSICOLOGIA GENERALE E PSICOLOGIA CLINICA	3	M-PSI/08	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre

	PSICOLOGIA SOCIALE		3	M-PSI/05	Caratterizzante / Management sanitario	Primo Semestre
INFORMATICA E STATISTICA		**6**				Primo Semestre
	Unità Didattiche					
	INFORMATICA		3	INF/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre
	STATISTICA MEDICA		3	MED/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre
PRINCIPI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICHIATRIA		**6**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	PRINCIPI E FONDAMENTI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA		3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre
	MALATTIE MENTALI		3	MED/25	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre
PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'ADULTO		**6**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	PSICOPATOLOGIA		3	MED/25	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre
	PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO		3	MED/39	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre
TECNICHE DI PRONTO SOCCORSO		**6**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	SUPPORTO DI BASE DELLE FUNZIONI VITALI (BLS)		3	MED/41	Base / Primo soccorso	Secondo Semestre
	IL PRONTO SOCCORSO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI		3	MED/45	Base / Primo soccorso	Secondo Semestre
TIROCINIO I		**18**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	TIROCINIO MED/48		18	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
2° Anno						
Attività Formativa		**CFU**		**SSD**	**TAF/Ambito**	**Periodo**
CENTRALITA' DELL'UTENTE E LAVORO CON L'EQUIPE		**9**				Primo Semestre
	Unità Didattiche					
	PROGETTAZIONE, LAVORO IN EQUIPE E CASE-MANAGEMENT		3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Primo Semestre
	BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DEGLI UTENTI		3	M-PED/03	Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche	Primo Semestre
	SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI		3	SPS/07	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre

PSICOFARMACI ED INTERVENTI COGNITIVO-COMPORTAMENTALI NEI TRATTAMENTI BASATI SULLE EVIDENZE		**9**				Primo Semestre
	Unità Didattiche					
	PSICOFARMACOLOGIA		3	BIO/14	Caratterizzante / Scienze medico chirurgiche	Primo Semestre
	INTERVENTI PSICOEDUCATIVI CON LA FAMIGLIA E SOCIAL SKILL TRAINING		3	MED/25	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Primo Semestre
	ELEMENTI DI PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE		3	M-PSI/08	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
MALATTIE ORGANICHE NEI DISTURBI MENTALI		**6**				Primo Semestre
	Unità Didattiche					
	PATOLOGIA GENERALE		3	MED/04	Base / Scienze biomediche	Secondo Semestre
	MALATTIE INTERNISTICHE DISABILITANTI E GERIATRIA		3	MED/09	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari e cliniche	Secondo Semestre
DISABILITA' E RIABILITAZIONE IN NEUROLOGIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		**6**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	LA DISABILITA' NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE		3	MED/26	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre
	LA DISABILITA' NELLE MALATTIE MENTALI INFANTILI		3	MED/39	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre
TECNICHE DI ESPRESSIONE CORPOREA		**6**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	TECNICHE RIABILITATIVE DI ANIMAZIONE TEATRALE		3	L-ART/05	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari	Secondo Semestre
	TECNICHE RIABILITATIVE DI MUSICOTERAPIA		3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre
TIROCINIO II		20				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	TIROCINIO MED/48		20	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
3° Anno						
Attività Formativa		**CFU**		**SSD**	**TAF/Ambito**	**Periodo**
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI INTERVENTI RIABILITATIVI IN PSICHIATRIA		**6**				Primo Semestre
	Unità Didattiche					
	VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PSICOSOCIALI		3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Primo Semestre

	PSICHIATRIA E TRATTAMENTI INTEGRATI		3	MED/25	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Primo Semestre
PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI		**6**				Primo Semestre
	Unità Didattiche					
	RADIOPROTEZIONE		3	MED/36	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Primo Semestre
	PREVENZIONE, EDUCAZIONE SANITARIA E STILI DI VITA		3	MED/42	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Primo Semestre
PRINCIPI DI MANAGEMENT SANITARIO E ASPETTI MEDICO-LEGALI		**6**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	ECONOMIA AZIENDALE		3	SECS-P/07	Caratterizzante / Management sanitario	Secondo Semestre
	MEDICINA LEGALE		3	MED/43	Caratterizzante / Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	Secondo Semestre
TRATTAMENTI PRECOCI ED IN POPOLAZIONI SPECIALI		**6**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	POPOLAZIONI SPECIALI IN PSICHIATRIA		3	MED/25	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari e cliniche	Secondo Semestre
	INTERVENTI RIABILITATIVI PRECOCI ED IN POPOLAZIONI SPECIALI		3	MED/48	Caratterizzante / Scienze della riabilitazione psichiatrica	Secondo Semestre
TIROCINIO III		**22**				Secondo Semestre
	Unità Didattiche					
	TIROCINIO MED/48		22	MED/48	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
D2054 - PROVA FINALE		**6**			Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	
Attività formative non assegnate ad uno specifico anno di corso (18 CFU)						
Attività Formativa		**CFU**		**SSD**	**TAF/Ambito**	**Periodo**
ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI		**6**			A scelta dello studente / A scelta dello studente	
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE		**12**				
	Unità Didattiche					
	CONOSCENZA LINGUA STRANIERA		3	NN	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	
	ALTRE ATTIVITA' (Informatica, seminari, ecc)		6	NN	Altro / Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.	
	LABORATORI PROFESSIONALI		3	NN	Altro / Laboratori professionali dello specifico SSD	